

Legge regionale 16 maggio 2014 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.

Art. 27

(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5/2012)

1. Il comma 4 ter dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è abrogato.
2. Alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.